



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lombardia

FAQ

Accordo Quadro, di cui all'art. 54, D. Lgs. 50/2016, per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato e di interventi manutentivi gestiti dall'Agenzia del Demanio, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con L. 111/2011 e modificato dalla L.190/2014 compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Lombardia.

Lotto 1 CIG 9216765B14

Lotto 2 CIG 92168132B3

Lotto 3 CIG 9216861A4D

CHIARIMENTO 1

Relativamente ai requisiti di partecipazione lavori SOA OG1-OG2-OG11 si chiede in particolar modo per la categoria OG11 se sia possibile partecipare con le categorie OS3-OS28-OS30 , tale richiesta viene motivata dal fatto che la scrivente società ha lavorato e sta lavorando tutt'ora per Demanio Liguria- Lombardia - Toscana - Emilia Romagna - Piemonte fin dalla pubblicazione del primo accordo quadro 2014-2016 , in tutti questi anni e dopo aver eseguito molteplici interventi, raramente sono stati affidati lavori con la categoria esclusiva OG11 , infatti vi sono state molte situazioni dove abbiamo eseguito lavori a volte per solo OS3 - per solo OS28 - per solo OS30 , e quando abbiamo richiesto il rilascio del certificato di esecuzione lavori valido ai fini di rinnovo soa, tutti i RUP interessati, hanno sempre emesso tali certificati solo ed esclusivamente per tali categorie non menzionando mai la categoria OG11 , quindi si chiede come sia possibile richiedere come requisito di partecipazione una categoria di tipo generale e non quelle di tipo specialistico che risultano ovviamente piu' appropriate ad eseguirli i lavori oggetto di accordo quadro e di cui i vari provveditorati per esempio non tengono mai conti.

RISCONTRO 1

In relazione al quesito posto si ritiene di dover preliminarmente richiamare quanto previsto dal disciplinare al punto XIII.1 in cui si precisa che "Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L'impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell'ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno".

Tale propedeutica considerazione attinente all'impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e quindi le lavorazioni speciali che potrebbero essere individuate nell'ambito dei singoli contratti attuativi (OS3, OS28, OS30) - nella misura in cui nello specifico progetto non dovessero ricorrere le condizioni per prescrivere la OG11 (cfr. art 3, comma 1, lett. C del DM 248/2016) - ha condotto alla specifica richiesta della categoria OG11, in luogo delle singole categorie OS3, OS28 e OS30; a tal fine, viene richiesta la qualificazione nella OG11 che abilita infatti l'impresa ad eseguire lavori in ciascuna categoria specialistica per classifica corrispondente a quella posseduta nella categoria generale OG11, in ragione del noto principio di assorbimento di cui all'art. 3 comma 2 del D.M. 248/2016.

Invero, il possesso della categoria OG11 comprova la capacità dell'operatore ad eseguire in modo coordinato e interconnesso le lavorazioni di OS3, OS28 e OS30 (non a caso l'attestazione SOA in detta categoria generale viene rilasciata solo se in possesso dei requisiti speciali, nelle singole specialistiche, nelle percentuali indicate nell'art. 3, comma 1, lett. b, DM 248/2016) e, quindi, a maggior ragione le predette lavorazioni in modo separato e distinto e non coordinato; viceversa, l'impresa qualificata nelle singole OS3, OS28 e OS30 non dimostra solo perché in possesso delle tre qualificazioni, di saper eseguire tali lavorazioni anche in modo coordinato e interconnesso funzionalmente.

Ciò posto, ai fini della partecipazione è quindi necessario che l'operatore economico sia in possesso di tutte le categorie richieste, OG1- OG2 e OG11 ovvero per il lotto No Soa che sia in possesso dei requisiti di cui all'art.90 del D.P.R. n. 207/2010 e all'art. 12 del Decreto del MIBACT 22 agosto 2017 n. 154 in relazioni alle lavorazioni riconducibili alle specifiche predette categorie.

CHIARIMENTO 2

Nel disciplinare di gara, art. XXII.1 Domanda di partecipazione, si prevede che la stessa sia corredata dall'assolvimento dell'imposta di bollo di Euro 16,00, pagata tramite F24.

Si chiede con la presente di confermare che sia possibile assolvere all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo anche apponendo la marca da bollo da Euro 16,00 debitamente annullata sulla stessa domanda di partecipazione, oppure producendo allegato a parte, su carta intestata del concorrente, sul quale apporre la marca da bollo (sempre debitamente annullata), e contenente tutti i dati del medesimo concorrente.

RISCONTRO 2

Si riscontra il quesito pervenuto precisando che il pagamento dell'imposta di bollo dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate al par. XII.1 del disciplinare di gara. In alternativa, sarà consentito al concorrente, in conformità a quanto previsto dal Bando Tipo ANAC n. 1/2021, di acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica, allegando obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. In questa ipotesi, il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Per quanto attiene il modello F24, lo stesso dovrà contenere i dati indicati nel disciplinare di gara al punto XXII.1 Domanda di partecipazione pagina 20 ovvero: "codice tributo per il pagamento 1552".

CHIARIMENTO 3

Nel disciplinare di gara, art. XXII.3.2. Documentazione a corredo, si cita al punto 2 "attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo secondo le indicazioni di cui all'allegato modello F24". Non si trova, nella documentazione di gara, alcun allegato F24.

RISCONTRO 3

L'indicazione "allegato modello F24" è da intendersi un refuso. Il modello F24 andrà compilato come indicato al chiarimento 2.

CHIARIMENTO 4

Si chiede conferma del fatto che l'impresa (avente SOA OG1 e OG11 nelle categorie richieste) che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo. Si chiede inoltre conferma del fatto che non sia ammesso l'avvalimento per la categoria SOA OG2

RISCONTRO 4

Si conferma che un'impresa che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 del disciplinare *“Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L'impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell'ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno.*

Da ciò consegue, tra l'altro, l'impossibilità di partecipare alla presente procedura in RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali di cui all'art. 48, comma 1, D.Lgs. 50/2016 o misti”.

Si conferma inoltre che, relativamente alla cat. OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del disciplinare, nel quale si prevede che *“non è ammessa la facoltà di ricorrere all'avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: [...] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all'art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio”.*

CHIARIMENTO 5

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.3.2 del disciplinare di gara “Qualificazione tecnica del personale che l'operatore economico si obbliga ad impiegare sempre nell'esecuzione dei lavori” con la presente si chiede se è consentito l'utilizzo del personale in organico messo a disposizione dall'impresa che si coopta con l'impresa partecipante oppure, in alternativa, se è consentito l'impegno all'impiego del personale nell'esecuzione dei lavori con almeno 5 anni di esperienza nel settore delle costruzioni in caso di aggiudicazione da parte del concorrente.

RISCONTRO 5

In riferimento a quanto richiesto si comunica che non è possibile utilizzare il personale dell'impresa cooptata per l'ottenimento della premialità.

Sul punto, come stabilito dall'ANAC con la Delibera n. 228 del 1 marzo 2017: “il soggetto cooptato non acquista lo status di concorrente, né assume quote di partecipazione all'appalto, non riveste la posizione di offerente (prima) e contraente (dopo) e non presta garanzie; infine non può né subappaltare, né comunque affidare a terzi la propria quota dei lavori”.

Non è consentito l'inserimento di atto di impegno all'impiego del personale qualificato in quanto tale personale deve essere già in organico alla data di presentazione delle offerte.

CHIARIMENTO 6

Si chiede di chiarire se la scrivente azienda, in possesso di attestazione SOA categorie OG1 IV e OG11 IV, possa partecipare alla presente procedura presentando offerta per il lotto n. 3 ricorrendo all'istituto del subappalto qualificante ed identificando in sede di presentazione dell'offerta un subappaltatore in possesso della attestazione SOA OG2 classifica IV.

RISCONTRO 6

Si precisa che un'impresa che non possiede l'attestazione SOA nella categoria OG2 non può partecipare alla procedura di gara né come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) né come RTI costituendo, in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. Ciò in quanto, come precisato al paragrafo XIII.1 Del disciplinare *“Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L'impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell'ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 6, D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Da ciò consegue, tra l'altro, l'impossibilità di partecipare alla presente procedura in RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali di cui all'art. 48, comma 1, D. Lgs. 50/2016 o misti”*. Inoltre, stante *“l'impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell'ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili”* (cfr. par. XIII.1. del Disciplinare di gara), non risulta ammissibile il ricorso al c.d. “subappalto qualificante” o “necessario” al fine di integrare il possesso dei requisiti mancanti, potendo tale istituto trovare applicazione soltanto con riferimento alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria.

Si fa presente inoltre che, relativamente alla categoria OG2, vige il divieto di avvalimento ex art. 146 co. 3 del D. Lgs. 50/2016, come indicato al paragrafo XVI del Disciplinare, nel quale si prevede che *“non è ammessa la facoltà di ricorrere all'avvalimento per i lavori rientranti nella categoria: [...] OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all'art. 146 comma 3 D. Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio”*.

CHIARIMENTO 7

Si chiede a codesto Ente, in riferimento al criterio motivazione A.3.1 cosa si intende per “formazione tecnica superiore agli obblighi di legge”.

RISCONTRO 7

La formazione tecnica superiore che si richiede è quella delle qualifiche previste per l'inquadramento professionale delle varie categorie dei lavoratori, escludendo materie connesse alla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. Potrà quindi, ad esempio, essere valutato il possesso di patentino di saldatura secondo norme UNI EN 9606 e UNI EN 287 o attestati, ovvero dei curricula, che certifichino la partecipazione del personale a corsi di formazione di carattere tecnico-amministrativo inerente, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, metodologie di lavorazione di particolari componenti edili/impiantisti, tecniche di lavorazione specifiche relative a specifiche tipologie costruttive. Si precisa che il sub-criterio A.3.1. riguarda le maestranze da impiegare nella esecuzione delle lavorazioni e non personale impiegatizio o tecnico.

CHIARIMENTO 8

In caso di partecipazione quale costituendo RTI, si chiede se la “domanda di partecipazione” dovrà essere UNICA per tutto il raggruppamento, firmata da tutti i componenti dell’ATI. Oppure se la capogruppo e ogni mandante dovrà presentare la sua “domanda di partecipazione”.

RISCONTRO 8

Si riscontra il quesito pervenuto precisando che in caso di raggruppamento costituendo, la domanda di partecipazione potrà essere unica ma sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento e secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara. In caso di raggruppamento costituito, la domanda sarà unica ed a firma della capogruppo.

CHIARIMENTO 9

Con la presente la sottoscritta impresa, richiede se verrà reso noto l'elenco degli immobili oggetto di intervento e le tipologie di lavorazioni da svolgersi su ognuno di essi.

RISCONTRO 9

Stante l'impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti, non risulta possibile mettere a disposizione dei concorrenti un elenco degli immobili oggetto di intervento.

In ogni caso, quanto alle tipologie di lavorazioni da svolgersi, come specificato al par. V del Disciplinare di gara, *“gli interventi commissionabili nell’ambito della presente procedura attengono ad opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ascrivibili alle categorie OG1, OG2, OG11 e prevalentemente riferite ad immobili destinati ad uffici”*. Inoltre, relativamente ai Lotti 2 e 3 (ad eccezione dei lotti NO SOA), il **“progetto tipo”** messo a disposizione dei concorrenti individua le lavorazioni maggiormente ricorrenti, rientranti nel perimetro degli Accordi Quadro (OG1, OG2 e OG11). Il Progetto tipo, infatti, pur costituendo un documento tecnico di indirizzo che non può considerarsi esaustivo delle caratteristiche tecniche dei singoli lavori che saranno affidati (non potendo, disporre preventivamente di elaborati progettuali specifici per gli interventi) consentirà agli operatori economici di elaborare l’offerta sulla scorta di una previa conoscenza della natura tipologica degli interventi oggetto di futura esecuzione

CHIARIMENTO 10

Nel criterio A.2 si richiedono “macchinari e attrezzature nella propria disponibilità”. Per “propria disponibilità” si intende il possesso dei suddetti macchinari/attrezzature o è contemplata anche la possibilità di contratti di nolo?

RISCONTRO 10

Ai sensi dell’art. 79, comma 8, del D.P.R. 207/2010, relativa al rilascio della certificazione SOA “L’adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative” In analogia è pertanto ammessa la possibilità del possesso di macchinari/attrezzature in locazione finanziaria o in noleggio. Poiché per i macchinari di cui ai criteri A.2 viene richiesto al concorrente di allegare le relative schede tecniche, ne consegue che la disponibilità deve sussistere al momento della presentazione dell’offerta ed ovviamente permanere nella fase esecutiva.

CHIARIMENTO 11

Nel criterio A.3 si richiede personale con formazione tecnica superiore agli obblighi di legge. A tal proposito si chiede di chiarire:

A) se si tratti di formazione superiore a quella prevista dall'art. 37 del D. Lgs 81/2008;

B) se a titolo esemplificativo possono essere considerati gli attestati di addetto antincendio, addetto primo soccorso, operatore macchine, attestato Pimus, preposto, attestato art. 97 del D. Lgs. 81/2008, Responsabile sanzioni ambientali, addetto ai lavori in ambienti confinati;

C) se l'elenco debba contemplare sia gli impiegati/tecnici che gli operai in organico:

RISCONTRO 11

La formazione tecnica superiore che si richiede è quella delle qualifiche previste per l'inquadramento professionale delle varie categorie dei lavoratori, escludendo materie connesse alla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. Potrà quindi, ad esempio, essere valutato il possesso di patentino di saldatura secondo norme UNI EN 9606 e UNI EN 287 o attestati, ovvero dei curricula, che certifichino la partecipazione del personale a corsi di formazione di carattere tecnico-amministrativo inerente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, metodologie di lavorazione di particolari componenti edili/impiantisti, tecniche di lavorazione specifiche relative a specifiche tipologie costruttive. Si precisa che il sub-criterio A.3.1. riguarda le maestranze da impiegare nella esecuzione delle lavorazioni e non personale impiegatizio o tecnico.

CHIARIMENTO 12

Nel criterio C.1 è richiesta la gestione digitale dell'intervento e il CV delle figure tecniche utilizzate per tale gestione. E' possibile considerare una collaborazione con figure tecniche esterne all'impresa?

RISCONTRO 12

Le professionalità richieste devono essere in organico o devono avere un contratto di tipo collaborativo e/o professionale con l'impresa stessa in essere al momento della presentazione dell'offerta

CHIARIMENTO 13

In riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica LOTTI SOA, nel criterio B.1 cosa si intende per mezzi e attrezzature da offrire al fine di aumentare la produttività durante l'esecuzione dei lavori?

RISCONTRO 13

Si intendono tutti quei mezzi e attrezzature di concezione tecnologica avanzata che l'operatore ritiene idonei a velocizzare in maniera straordinaria i tempi di esecuzione di determinate lavorazioni. La commissione valuterà la fondatezza di quanto sostenuto dall'operatore economico sulla base della documentazione fornita.

CHIARIMENTO 14

Gli stessi mezzi di cui al criterio B.1 devono essere di proprietà del concorrente o è contemplata anche la possibilità di contratti di nolo?

RISCONTRO 14

Vedi risposta al quesito 10

CHIARIMENTO 15

Con riferimento al chiarimento con il quale è stato precisato che: *“Si conferma che un'impresa che non possiede SOA OG2 e nemmeno i requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 riferiti alle medesime lavorazioni non possa partecipare alla procedura di gara nè come impresa singola (dichiarando il subappalto dell'OG2) nè come RTI costituendo,*

in quanto il disciplinare di gara prevede la necessità che i concorrenti siano qualificati in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi. (omissis)";

Considerato che lo scrivente è un Consorzio di imprese artigiane di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) del codice in possesso di adeguata Attestazione SOA per le categorie e classifiche previste dal bando di gara;

Precisato che lo scrivente indicherà tra le consorziate esecutrici una o più imprese in possesso della attestazione SOA per la categoria OG2, ai sensi del par. XV del disciplinare, il quale prevede: *"Per quanto riguarda i requisiti relativi alla categoria OG2, le consorziate esecutrici dovranno essere in possesso degli stessi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 146, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, anche le imprese esecutrici designate dal consorzio e qualificate per l'esecuzione, dovranno indicare la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica, in ragione di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'art. 146 che richiede "il possesso di requisiti specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento"*

Si chiede pertanto di confermare che, in caso di partecipazione di un Consorzio di imprese artigiane di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) del codice, il possesso dei requisiti relativi alle attestazioni SOA debba essere soddisfatto interamente dal Consorzio, in conformità all'art. 47 del Codice.

Si chiede inoltre di confermare che:

Sia possibile indicare anche imprese associate che non sono in possesso della cat. SOA OG2 e che eseguiranno le opere non rientranti in tale categoria;

Con riferimento alla sola categoria SOA OG2, il Consorzio sarà tenuto ad indicare una o più imprese consorziate esecutrici in possesso di Attestazione Soa per tale categoria, indicando, ai sensi del par. XV del disciplinare, in caso di più consorziate designate per la OG2, "la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica".

RISCONTRO 15

Con riferimento al primo quesito si conferma quanto disposto dal paragrafo XV del Disciplinare che per chiarezza espositiva viene di seguito riportato: *"Per quanto riguarda i requisiti relativi alla categoria OG2, le consorziate esecutrici dovranno essere in possesso degli stessi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 146, co. 2, del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, anche le imprese esecutrici designate dal consorzio e qualificate per l'esecuzione, dovranno indicare la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica, in ragione di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'art. 146 che richiede "il possesso di requisiti specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento"*.

A tal proposito, difatti, la giurisprudenza ha a più riprese rilevato che la specifica previsione di cui all'art. 146 trova la sua *ratio* e la sua ammissibilità nella materia dei contratti nel settore di beni culturali, in quanto afferente a beni che certamente necessitano di un intervento da parte di personale specializzato, pena la compromissione del valore del predetto bene, che potrebbe essere danneggiato irrimediabilmente dall'operato di soggetti non in possesso di specifiche qualifiche.

Pertanto, laddove codesto Consorzio di imprese artigiane di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) del Codice invoca l'applicazione dell'art. 47 del d.lgs. n. 50 del 2016, in ragione dell'autonoma qualificazione dallo stesso posseduta nella categoria OG2, non tiene in debita considerazione la specialità della disciplina riguardante i lavori nella materia dei beni culturali, in cui, per le ragioni esposte, si richiede che la qualificazione richiesta debba essere comunque posseduta dalle imprese consorziate designate per l'esecuzione dei lavori in OG2.

Ne consegue che, nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016, il possesso dei requisiti di qualificazione relativi alla categoria OG2 (attestazione SOA) dovrà essere soddisfatto da tutte dalle consorziate designate dal Consorzio come imprese esecutrici per i lavori nella categoria OG2, a prescindere dall'autonoma qualificazione del Consorzio.

Premesso quanto sopra con riferimento alla categoria OG2, gli altri requisiti di qualificazione relativamente alle SOA OG1 e OG11, dovranno essere soddisfatti come indicato dall'art. 47 del D.Lgs. 50/2016.

Con riferimento quindi alla richiesta relativa al fatto se sia possibile indicare anche imprese associate che non sono in possesso della cat. SOA OG2 e che eseguiranno le opere non rientranti in tale categoria, conformemente a quanto indicato all'art. 47 del codice, visto il principio uniformemente riconosciuto dalla giurisprudenza c.d. "cumulo alla rinfusa" dei requisiti di qualificazione per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016, si conferma la possibilità di indicare imprese consorziate non in possesso della cat. SOA OG2 qualora non debbano eseguire opere rientranti in tale categoria.

Quanto alla richiesta di chiarimento: *"con riferimento alla sola categoria SOA OG2, il Consorzio sarà tenuto ad indicare una o più imprese consorziate esecutrici in possesso di Attestazione Soa per tale categoria, indicando, ai sensi del par. XV del disciplinare, in caso di più consorziate designate per la OG2, "la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica"*, si conferma che, qualora il consorzio designi una o più imprese consorziate esecutrici in possesso di Attestazione Soa per la categoria indicata, dovrà indicare la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica posseduta dalla singola consorziata.

CHIARIMENTO 16

Si segnala che a portale non è possibile caricare i documenti in formato p7m, in quanto cliccando sul tasto "Sfoggia", il portale non riconosce tale formato.

Si chiede pertanto come poter caricare adeguatamente i documenti o in alternativa di risolvere gentilmente il problema.

RISCONTRO 16

Si riscontra il quesito pervenuto precisando che il portale non è gestito direttamente dalla scrivente, pertanto non è possibile risolvere il problema. Si invita a contattate il numero verde per gli Operatori Economici.

CHIARIMENTO 17

con la presente si domanda se la scrivente, in possesso delle categorie SOA OG1 VI, OG2 III-BIS, OG11 III-BIS, OS28 I, OS30 II, soddisfi i requisiti di partecipazione per il Lotto 3.

RISCONTRO 17

Nel disciplinare per la partecipazione al lotto 3 si richiede il possesso delle categorie OG1 classifica IV, OG2 classifica IV e OG11 classifica IV pertanto le categorie indicate nella richiesta non soddisfano i requisiti di partecipazione richiesta

CHIARIMENTO 18

QUESITI su Criterio C.2 "Utilizzo di materiali ad alte prestazioni"
In considerazione della confusione che creano alcune definizioni in merito ad alcuni criteri C.A.M. si chiede conferma che per "materiali edili con alte prestazioni tecniche, di sostenibilità ambientale e rinnovabili" (cit. Disciplinare Criterio C.2), si intendono materiali ad alte prestazioni, dotati di certificazioni ambientali (EPD, Ecolabel etc.) come indicato al par. 2.4.2 D.M. CAM.

Si chiede inoltre di precisare cosa si intende per “materiali rinnovabili”, poiché il citato par. 2.6.4 “Materiali rinnovabili” del D.M. CAM non risulta applicabile nel caso in esame, vista l'impossibilità di costituire il 20% in peso totale dell'edificio, con elementi costituiti da “biomasse provenienti da una fonte vivente che possa essere continuamente reintegrata”i quali legno, paglia, canapa, lino, lana, sughero (non previsti a progetto ed aventi pesi “inconsistenti”). Data dunque l'oggettiva impossibilità di rispondere al criterio così come appare indicato (2.6.4), vista anche la mancanza del dato relativo al peso totale dell'edificio suddiviso per ogni componente, e di una relazione CAM nel progetto a base di gara (obbligatoria per norma e sulla cui base apportare i miglioramenti possibili richiesti), si chiede di chiarire le richieste del criterio in merito alla presenza del par. 2.6.4, o in alternativa di rimuovere tale riferimento.

Si chiede la cortesia professionale di non rimandare nelle risposte al Disciplinare o alla lettura dei contenuti del D.M. sui C.A.M. in quanto la criticità è legata all'interpretazione delle richieste del Disciplinare rispetto al progetto in appalto.

RISCONTRO 18

Per materiali ad alte prestazioni non si intende limitare la proposta ai soli materiali dotati di certificazione ambientale, ma si includono anche materiali ad alte prestazioni meccaniche e qualitative in riferimento a quelli utilizzati nel progetto tipo.

Con riferimento al criterio C.2 si richiede di fare ANCHE riferimento ai punti 2.6.4 e 2.6.5 è pertanto richiesta la metodologia di approccio a tali punti e non la sua puntuale applicazione andando ad indicare rispetto al progetto tipo quali tipologie di materiali rinnovabili intenderà utilizzare allegandone le rispettive schede tecniche.

CHIARIMENTO 19

1) Con riferimento alla sezione A3 dell'offerta tecnica dei lotti SOA, si richiede di specificare cosa si intende per "formazione obbligatoria" e "qualificazioni superiori a quanto richiesto dagli specifici obblighi di legge".

2) Con riferimento alla sezione A3 dell'offerta tecnica dei lotti SOA e al relativo criterio di valutazione, si vuole sapere se con la dicitura "20% del personale in organico" si intende riferito al totale del personale a disposizione dell'impresa o al totale del personale che verrà impiegato nell'esecuzione dei lavori.

RISCONTRO 19

La formazione tecnica superiore che si richiede è quella delle qualifiche previste per l'inquadramento professionale delle varie categorie dei lavoratori, escludendo materie connesse alla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. Potrà quindi, ad esempio, essere valutato il possesso di patentino di saldatura secondo norme UNI EN 9606 e UNI EN 287 o attestati, ovvero dei curricula, che certifichino la partecipazione del personale a corsi di formazione di carattere tecnico-amministrativo inerente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, metodologie di lavorazione di particolari componenti edili/impiantisti, tecniche di lavorazione specifiche relative a specifiche tipologie costruttive. Si precisa che il sub-criterio A.3.1. riguarda le maestranze da impiegare nella esecuzione delle lavorazioni e non personale impiegatizio o tecnico.

La percentuale di personale formato va considerato rispetto al personale operativo complessivo

CHIARIMENTO 20

Con la presente si richiede il disciplinare di gara, in quanto nella documentazione da Voi inserita non risulta presente.

RISCONTRO 20

Il Disciplinare è scaricabile accedendo al portale www.acquistiinrtetepa.it, richiamando la presente procedura di gara oppure accedendo al sito internet della scrivente www.agenziademanio.it, ricercando la gara in oggetto.